SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A10671

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 ottobre 2007, n. **242.**

Regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia».

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visti gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera *e)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2006;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio 2007 e 8 ottobre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale sulla famiglia

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.

Art. 2.

Sede

1. L'Osservatorio, oltre che a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sede a Bari e a Bologna.

2. La sede di Bari provvede al coordinamento della partecipazione alle attività dell'Osservatorio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quella di Bologna da parte degli enti locali.

3. Con apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, la regione Puglia e il comune di Bologna sono individuate le attività da affidare alle sedi decentrate di Bari e di Bologna.

Art. 3.

Funzioni

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.

2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:

a) considera, tenendo conto dei principali indicatori socio demografici, i cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione e di stabilità, ai compiti genitoriali ed alle problematiche generazionali, con particolare attenzione per i diritti della famiglia ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione;

b) promuove sistemi di valorizzazione delle politiche dirette a realizzare un modello di welfare che riconosca il ruolo attivo della famiglia nella società e consideri la famiglia come risorsa della comunità e come soggetto sociale volto a garantire la piena attuazione dei diritti dei suoi componenti;

c) individua nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, le imprese e le associazioni familiari;

d) individua strategie per la promozione e il sostegno delle relazioni e responsabilità familiari con particolare attenzione al ruolo dei genitori, all'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;

e) studia l'impatto delle politiche per la famiglia sulle politiche di settore;

f) procede alla raccolta e all'analisi dei dati concernenti le politiche e le iniziative degli altri paesi dell'Unione europea in favore della famiglia.

Art. 4.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia, d'ora in poi denominato «Ministro».

2. Sono organi dell'Osservatorio:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea;

c) il Comitato di coordinamento;

d) il Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 5.

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta:

a) dal Ministro, che la presiede e ne nomina i componenti;

b) da quindici componenti, dei quali due designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice-presidente e responsabile della sede di Roma, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dei diritti e delle pari opportunità, delle politiche giovanili e attività sportive, delle comunicazioni, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dei trasporti;

c) da tredici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) dal presidente della regione Puglia e dal sindaco di Bologna;

e) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria e di quelle del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative;

g) da tre componenti designati dalle associazioni familiari di carattere nazionale;

h) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale;

i) da tre componenti designati dalle associazioni dei consultori privati di carattere nazionale.

2. L'Assemblea delibera il programma annuale e triennale di attività dell'Osservatorio ed esprime il proprio parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3, comma 2. Si esprime su ogni altra questione sottopostale dal suo presidente.

Art. 6.

Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Ministro, dal vicepresidente dell'Assemblea, dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori di cui all'articolo 7, comma 1. Il Comitato di coordinamento ha funzioni di proposta in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea e svolge compiti di organizzazione dell'attività dell'Osservatorio e di attuazione del programma deliberato dall'Assemblea.

Art. 7.

Consiglio tecnico-scientifico

1. L'Assemblea e il Comitato di coordinamento sono assistiti da un Consiglio tecnico-scientifico di dieci componenti, di cui due con funzioni di coordinatori delle attività scientifiche, nominati dal Ministro tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari. Cinque componenti del Consiglio tecnico-scientifico sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Consiglio tecnico-scientifico svolge le attività di studio, ricerca, analisi e documentazione di competenza dell'Osservatorio, secondo il programma deliberato dall'Assemblea.

3. I coordinatori delle attività scientifiche presiedono, secondo turnazione annuale, il Consiglio tecnico-scientifico e ne dirigono i lavori. Ciascun coordinatore assicura in particolare il coordinamento di un numero eguale di settori disciplinari rilevanti in ordine alla definizione, alla promozione e alla realizzazione delle politiche per la famiglia, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il Consiglio tecnico-scientifico può essere integrato, in relazione a specifiche attività e previa deliberazione del medesimo, da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Osservatorio, sulla base di elenchi di esperti approvati dal Comitato di coordinamento ed aggiornati annualmente.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato di coordinamento.

Art. 8.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. I responsabili delle sedi decentrate di Bari e di Bologna sono nominati dal Ministro, d'intesa rispettivamente con il presidente della regione Puglia e con il sindaco di Bologna. Il responsabile della sede di Roma è il vicepresidente dell'Assemblea. I responsabili delle sedi decentrate partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento senza diritto di voto.

2. Ai componenti dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

3. Ai componenti stabili del Consiglio tecnico-scientifico spetta un compenso omnicomprensivo per l'attività svolta; ai componenti che lo integrano per specifiche attività, spetta un compenso commisurato alle atti-

vità stesse. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse disponibili.

4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia assicura la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di coordinamento e del Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 9.

Convenzioni e borse di studio

1. Per l'attuazione del programma annuale delle attività dell'Osservatorio, il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati.

2. Il Capo del Dipartimento, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, bandisce concorsi per l'attribuzione di borse di studio biennali volte a consentire a laureati di frequentare dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione post-laurea in discipline attinenti alle politiche familiari. Le borse di studio sono attribuite, previa valutazione dei titoli e colloquio, da una commissione nominata dal Ministro, secondo modalità e criteri definiti da un decreto del medesimo.

Art. 10.

Finanziamento

1. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché con contributi di enti e soggetti pubblici e privati.

2. L'ammontare del finanziamento statale è determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le somme afferenti ai contributi di cui al comma 1 sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono destinate al finanziamento dell'Osservatorio.

4. All'onere di parte statale derivante dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal fondo di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità determinate ai sensi del comma 2.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 244

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione è il seguente:

«Art. 29. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.».

«Art. 30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima.».

«Art. 31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.».

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

— Il testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali».

«1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250».

— Il testo dell'art. 1, comma 19, lettera *e)* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è il seguente:

«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a - d (*omissis*)

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2006, n. 116, reca il conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2006, n. 149, reca la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, S.O.) reca disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»:

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 1251, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari».

Nota all'art. 5:

— Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 è il seguente:

«Art. 19 *(Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)*. — 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1252, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.».

07G0258

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Futani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Futani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Futani (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Futani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 novembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 52886/2007/Area II del 10 novembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Futani (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Supino.

Roma, 27 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2007.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni.

IL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto il decreto del 18 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2006, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2007, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice ministro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 151 del 12 settembre 2007, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2008;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro 0,233 al litro e in euro 0,155 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;

1) Olio combustibile fluido: (al q.le)

a) superiore a 3° E euro 3,00;

b) fino a 5° E euro 2,80;

2) Olio semifluido denso: (al q.le)

a) da 5° fino a 7° E euro 3,50;

b) superiore a 7° E euro 3,00.

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,233 al litro per la benzina, euro 0,090 al litro per il gasolio uso trazione, euro 0,030 al litro per il gasolio uso riscaldamento ed euro 0,050 al litro per il petrolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008.

L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

Il vice Ministro: VISCO

ALLEGATO A

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno.

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg)			
	Sintesys	€	13,50	4
	Turbodiesel	€	10,00	4
	Multigrado	€	7,00	4
	Supermultigrado-Olio miscela super	€	8,60	4
	Super Motor Oil-Olio miscela normale	€	8,00	4
	Semisintetico: bz-ds	€	8,00	4
	Superdiesel	€	9,50	4
	HD-Motor Oil	€	9,00	4
	Grasso lubrificante	€	7,50	4
1)	TABACCHI			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2.02	19
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2,27	19
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	€	1,20	4
1.32	tabacchi comuni (buste)	€	3,75	4
1.33	tabacchi comuni (scatole)	€	7,50	4
1.41	tabacchi fini (sigarini)	€	3,60	4
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	€	7,55	4
1.43	tabacchi fini (sigari)	€	26.00	4
2)	LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1	Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiato	€	13,50	3
2.2	Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€	22,00	3
2.3	Whishy invecchiato oltre a 12 anni	€	32,50	3
2.4	Cognac invecchiato-ultra	€	52,50	3
3)	ARTICOLI SPORTIVI			
3.1	sci da discesa	€	309,00	1
3.2	sci da fondo	€	144,00	1
3.3	attacchi	€	108,00	1
3.4	scarponi	€	170,00	1
3.5	bastoncini	€	22,00	1
3.6	sacche portasci e zaini professionali	€	85,00	1
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	€	42,00	1
3.8	sci da discesa - amatoriali	€	155,00	1
3.9	scarpe da ginnastica-palestra tela	€	54,00	1
3.10	marsupi	€	18,00	1
3.11	sacchi a pelo	€	82,00	1

4)	PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)			
4.1	essenze-a oncia – 30 gr.	€	160,00	5
4.2	acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr.	€	54,00	5
4.3	smalti, rossetti , ciprie	€	16,00	1
4.4	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	€	26,00	1
4.5	creme per la pelle, tubetti o vasetti	€	30,00	1
4.6	prodotti alcolici, dopobarba	€	25,00	1
4.7	saponi fini solidi	€	11,00	1
4.8	saponi per barba - shampoo	€	16,00	1
4.9	latte e tonici	€	16,50	1
	confezioni regalo (edt.100+altro)	€	54,00	5
5)	APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)			
5.1	dia-proiettori	€	170,00	2
5.2	flash	€	235,00	2
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	€	300,00	2
5.4	macchine fotografiche da dilettanti economiche	€	150,00	2
5.5	macchine fotografiche professionali	€	700,00	2
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	€	500,00	2
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	€	350,00	2
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	€	175,00	2
5.9	oculari	€	400,00	2
5.10	videocamera compact lux	€	1.074,00	2
5.11	videocamera compact standard	€	535,00	2
5.12	videoregistratore standard	€	200,00	2
5.13	videoregistratore lux	€	400,00	2
6)	APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)			
6.1	autoradio con registratore/riproduttore medio	€	200,00	2
6.2	autoradio con registratore/riproduttore standard	€	100,00	2
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	€	400,00	2
6.4	caricatori CD-cassette	€	120,00	2
6.5	CD portatile	€	80,00	2
6.6	compo Hi-Fi	€	230,00	2
6.7	lettori MP3	€	150,00	2
6.8	monitor	€	170,00	2
6.9	radio con MF standard	€	40,00	2
6.10	radio MF lux	€	90,00	2
6.11	radio con MF e registratore/riproduttore standard	€	50,00	2
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	€	150,00	2
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	€	100,00	2
6.14	registratori	€	60,00	2
6.15	registratori digitali	€	200,00	2
6.16	ricetrasmittenti lux	€	340,00	2
6.17	ricetrasmittenti standard	€	160,00	2
6.18	scanner	€	500,00	2
6.19	telefoni portatili lux	€	200,00	2
6.20	telefoni portatili standard	€	100,00	2
6.21	televisori a colori fino a 15”	€	200,00	2
6.22	televisori a colori oltre 15”	€	400,00	2
6.23	televisori in bianco e nero	€	50,00	2
6.24	TV tascabile LCD	€	170,00	2
6.25	videolettori-lettori CD-DVD-sintolettori	€	150,00	2
6.26	walkman + radio	€	60,00	2
6.27	walkman e riproduttori	€	40,00	2

7)	PELLICCERIA			
7.1	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.lungo)	€	7.750,00	2
7.2	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	€	6.710,00	2
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	€	3.620,00	2
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	€	2.580,00	2
7.5	pellicce di visone (conf.lungo)	€	2.070,00	2
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	€	1.550,00	2
7.7	pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	€	770,00	2
7.8	pellicce di volpe,marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	€	520,00	2
7.9	pellicce di altre pelli pelo non pregiato conf.lungo)	€	520,00	2
7.10	pellicce di altre pelli pelo non pregiato(conf.corto)	€	410,00	2
7.11	cappotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)	€	460,00	2
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	€	340,00	2
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	€	340,00	2
7.14	pellicce sintetiche (conf.lungo)	€	360,00	2
7.15	pellicce sintetiche (conf.corto)	€	260,00	2
7.16	interni di pelliccia	€	260,00	2
8)	PELLETTERIA (cadauno)			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	€	112,00	2
8.2	valigie e borsoni in pelle	€	214,00	2
8.3	borse in pelle speciale di rettile,coccodrillo,serpente e lucertola	€	418,00	2
8.4	borse alta moda firmate in pelle	€	173,00	2
8.5	borse in renna,antilopi,daino,cinghiale ed altre pelli pregiate	€	132,00	2
8.6	borse in pelle non pregiate	€	102,00	2
8.7	borse in tessuto	€	61,00	2
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	€	153,00	2
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€	82,00	2
8.10	cinture e borsellini in pelle tessuto	€	61,00	2
8.11	guanti in pelle	€	51,00	2
8.12	guanti in altre fibre	€	31,00	2
8.13	cappelli in pelle	€	41,00	2
8.14	calzature in pelle o cuoio	€	122,00	2
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	€	173,00	2
8.16	calzature in tessuto	€	71,00	2
8.17	beauty-case-valigette 24h	€	112,00	2
8.18	borse in altri materiali	€	102,00	2
8.19	calzature in altre fibre	€	41,00	2
9)	TESSUTI (a metro lineare)			
9.1	tessuto in lana	€	19,00	2
9.2	tessuto in cotone	€	18,00	2
9.3	tessuto in lino	€	22,00	2
9.4	tessuto in seta	€	24,00	2
9.5	tessuto sintetico	€	23,00	2
10)	ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)			
10.1	impermeabile per uomo	€	316,00	2
10.2	completo invernale per uomo	€	398,00	2
10.3	completo estivo per uomo	€	377,00	2
10.4	cappotto e mantella per uomo	€	428,00	2
10.5	cappotto e mantella per donna	€	438,00	2
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	€	316,00	2
10.7	abito completo per ragazzi	€	112,00	2
10.8	cappotto invernale per ragazzi	€	143,00	2
10.9	gonna di lana	€	112,00	2
10.10	gonna di cotone	€	92,00	2
10.11	pantaloni	€	87,00	2
10.12	camicie uomo	€	66,00	2

10.13	camicette donna	€	72,00	2
10.14	camicie ragazzo	€	36,00	2
10.15	camicette seta donna	€	102,00	2
10.16	giacche a vento unisex	€	173,00	2
10.17	completo lana donna	€	316,00	2
10.18	giacca / giubbotto in cotone	€	214,00	2
10.19	giacca / giubbotto in lana	€	275,00	2
10.20	cravatte, sciarpe	€	46,00	2
10.21	tute da sci	€	255,00	2
10.22	abito cotone donna	€	153,00	2
10.23	bluse cotone	€	82,00	2
10.24	giacca / giubbotto in altre fibre	€	204,00	2
10.25	tute sportive	€	92,00	2
10.26	pantaloni ragazzo	€	46,00	2
10.27	giacca /giubbotto ragazzo	€	97,00	2
10.28	giacconi lana	€	306,00	2
10.29	giacconi cotone	€	255,00	2
10.30	giacconi altre fibre	€	245,00	2
10.31	giubbotti / giacche in pelle	€	357,00	2
10.32	gonne in pelle	€	153,00	2
10.33	tutine - abitini cotone bambini	€	41,00	2
10.34	giacconi in pelle	€	422,00	2

11) MAGLIERIE E FILATI (a capo)

11.1	maglia,felpe, polo e gilet di cotone	€	67,00	2
11.2	maglia, gilet di lana	€	102,00	2
11.3	maglia di lana per ragazzi	€	56,00	2
11.4	maglia di cotone per ragazzi	€	41,00	2
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	€	286,00	2
11.6	filati in lana (al Kg.)	€	51,00	2
11.7	berretti di lana	€	20,00	2
11.8	pantofole lana	€	24,00	2
11.9	cappelli cotone	€	25,00	2
11.10	cappelli lana	€	41,00	2
11.11	fasce paraorecchi	€	12,00	2
11.12	guanti lana	€	21,00	2

12) BIANCHERIA (a capo)

12.1	pigiami e camicie da notte	€	55,00	2
12.2	magliette e canottiere	€	20,00	2
12.3	slip	€	12,00	2
12.4	reggiseni	€	20,00	2
12.5	calze lana	€	8,00	2
12.6	calzini uomo	€	6,00	2
12.7	collant	€	5,00	2
12.8	plaid-coperte lana	€	70,00	2
12.9	vestaglie	€	70,00	2
12.10	piumoni	€	350,00	2
12.11	lenzuola	€	30,00	2
12.12	tovaglie	€	40,00	2
12.13	copripiumoni	€	70,00	2
12.14	asciugamani	€	13,00	2
12.15	federe	€	8,00	2
12.16	boxer	€	16,00	2
12.17	body	€	30,00	2
12.18	calzamaglia	€	24,00	2
12.19	accappatoi	€	65,00	2

07A10743

DECRETO 18 dicembre 2007.

Proroga dei termini di validità dei nulla osta previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciati nel 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

D'INTESA CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, commi 5 e 9, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, recante Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 18 luglio 2007, i nulla osta di messa in esercizio di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., se rilasciati nel 2004, decadono il 31 dicembre 2007;

Ritenuto che un processo programmato di sostituzione debba preparare le condizioni per la tempestiva messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S. predisposti in conformità alle disposizioni tecniche integrate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006;

Ritenuto, inoltre, che tale processo programmato di sostituzione verrà avviato nei primi mesi del 2008 e che, pertanto, è obiettivo prioritario evitare che il ritiro di tali apparecchi dagli esercizi commerciali provochi la sostituzione degli stessi con apparecchi illegali, determinando indesiderabili effetti di rischio per la sicurezza pubblica, di riduzione della tutela dei consumatori nonché di contrazione delle entrate erariali;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto 19 settembre 2006 per il tempo indispensabile ad assicurare una adeguata disponibilità sul mercato di apparecchi rispondenti alle disposizioni tecniche del decreto del 4 dicembre 2003 e delle successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai soli fini del presente decreto, per nulla osta di distribuzione si intende il nulla osta di cui all'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, le parole «decadono il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «decadono entro il sessantesimo giorno dalla data di rilascio del primo nulla osta di distribuzione, relativo agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S e comunque non oltre il 31 marzo 2008».

Art. 3.

1. La data di rilascio del nulla osta di cui all'art. 2, sarà oggetto di comunicazione, a cura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sul sito www.aams.it

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
MANGANELLI

07A10792

DECRETO 20 dicembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 180 giorni con scadenza 30 giugno 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 dicembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10879

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 2007.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 3032 del 5 aprile 2005 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino, per il quadriennio 2005-2009;

Vista la nota n. 13 del 13 novembre 2007 con la quale la C.I.S.L. provinciale di Avellino, in sostituzione del sig. Michelino Caso dimissionario, nato il 18 giugno 1953, ha designato il sig. Franco Mosca nato a Pinerolo il 17 novembre 1969, membro supplente, della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino;

Ravvisata la necessità ed opportunità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Franco Mosca, nato a Pinerolo il 17 novembre 1969, è nominato membro effettivo della commissione provinciale per 1a cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Avellino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Napoli, 29 novembre 2007

Il direttore regionale: UVA

07A10726

DECRETO 4 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso a sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che con il medesimo decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999 il sig. Turchetti Giancarlo è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 9395 del 23 novembre 2007, con la quale la Uil - Unione italiana del lavoro di Viterbo, ha designato la sig.ra Fatiganti Maria Elvira, quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Turchetti Giancarlo;

Decreta:

La sig.ra Fatiganti Maria Elvira, nata a Viterbo il 3 ottobre 1961 ed ivi residente alla via Cesare Pinzi n. 1, quale membro effettivo della Commissione di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Turchetti Giancarlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 4 dicembre 2007

Il direttore provinciale: APREA

07A10724

DECRETO 5 dicembre 2007.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale del 13 settembre 2005 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Avellino, per il quadriennio 13 settembre 2005 - 13 settembre 2009;

Vista la nota del 29 novembre 2007 con la quale la O.S. CISL di Avellino, a seguito delle dimissioni del sig. Mario Melchionina, ha designato in sostituzione il sig. Crescenzo Fabrizio nato ad Avellino il 1° gennaio 1968 quale componente effettivo della commissione suddetta, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da industria e artigiani del settore edile;

Ravvisata la necessità ed opportunità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Crescenzo Fabrizio nato ad Avellino il 1° gennaio 1968 è nominato membro effettivo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Avellino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da industria e artigiani, del settore edile.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Napoli, 5 dicembre 2007

Il direttore regionale: UVA

07A10725

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 32132 del 15 novembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 14 novembre 2007, dalle ore 11,30 alle ore 14;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalla organizzazione sindacale CISL, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2139 in data 23 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, nel giorno 14 novembre 2007 dalle ore 11,30 alle ore 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10802

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 19409 del 19 novembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Sezione staccata di Salò, nei giorni 14 e 15 novembre 2007.

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla migrazione degli archivi informatici nella nuova automazione in architettura web dei servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2165 in data 27 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò, nei giorni 14 e 15 novembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale. GUADAGNOLI

07A10803

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca nel giorno 22 novembre 2007.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell'Enel in data 22 novembre 2007, con conseguente impossibilità di prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10, del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 dicembre 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A10804

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 29 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Seui e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e la nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Seui (provincia di Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che il 21 maggio 2007 un consigliere del gruppo di maggioranza ha dato le dimissioni e non è stato surrogato per l'esaurirsi di consiglieri disponibili nella lista di appartenenza;

Considerato altresì che, successivamente, in data 15 ottobre 2007, sette consiglieri, di cui tre della maggioranza e quattro della minoranza, presentavano non contemporaneamente le dimissioni, alle quali si univano, il 16 novembre 2007, quelle rassegnate dai restanti quattro consiglieri della maggioranza;

Atteso che a causa delle dimissioni anzidette non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Viste la deliberazione della giunta regionale n. 47/9 del 22 novembre 2007, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Seui e la nomina quale commissario straordinario del dott. Giovanni Mario Basolu, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seui è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Mario Basolu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Seui fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 29 novembre 2007

Il presidente: SORU

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Nel consiglio comunale di Seui (provincia dell'Ogliastra), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i componenti del corpo consiliare.

Il 21 maggio 2007, un consigliere del gruppo di maggioranza diede le dimissioni e non fu surrogato per l'esaurirsi di consiglieri disponibili nella lista di appartenenza. Successivamente, in data 15 ottobre 2007, sette consiglieri, di cui tre della maggioranza e quattro della minoranza, presentavano non contemporaneamente le dimissioni, alle quali si univano, il 16 novembre 2007, quelle rassegnate dai restanti quattro consiglieri della maggioranza.

Le dimissioni anzidette hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Seui e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Giovanni Mario Basolu, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

07A10791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4393
Yen	163,12
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,395
Corona danese	7,4623
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71370
Fiorino ungherese	254,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6176
Nuovo leu romeno	3,5549
Corona svedese	9,4593
Corona slovacca	33,555
Franco svizzero	1,6612
Corona islandese	90,74
Corona norvegese	7,9780
Kuna croata	7,3131
Rublo russo	35,5810
Nuova lira turca	1,7121
Dollaro australiano	1,6766
Dollaro canadese	1,4561
Yuan cinese	10,6325
Dollaro di Hong Kong	11,2237
Rupia indonesiana	13551,01
Won sudcoreano	1343,73
Ringgit malese	4,8080
Dollaro neozelandese	1,9042
Peso filippino	59,630
Dollaro di Singapore	2,1011
Baht tailandese	43,740
Rand sudafricano	9,9340

Cambi del giorno 18 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4416
Yen	163,44
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,353
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71485
Fiorino ungherese	253,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6115
Nuovo leu romeno	3,5397
Corona svedese	9,4381
Corona slovacca	33,561
Franco svizzero	1,6602
Corona islandese	90,69
Corona norvegese	8,0260
Kuna croata	7,3030
Rublo russo	35,6130
Nuova lira turca	1,7146
Dollaro australiano	1,6703
Dollaro canadese	1,4503
Yuan cinese	10,6465
Dollaro di Hong Kong	11,2456
Rupia indonesiana	13543,83
Won sudcoreano	1354,31
Ringgit malese	4,8330
Dollaro neozelandese	1,9034
Peso filippino	60,547
Dollaro di Singapore	2,1035
Baht tailandese	44,075
Rand sudafricano	9,9649

Cambi del giorno 19 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4385
Yen	162,54
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,300
Corona danese	7,4614
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71750
Fiorino ungherese	253,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6148

Nuovo leu romeno	3,5355
Corona svedese	9,4754
Corona slovacca	33,661
Franco svizzero	1,6600
Corona islandese	91,21
Corona norvegese	8,0385
Kuna croata	7,3020
Rublo russo	35,5700
Nuova lira turca	1,7187
Dollaro australiano	1,6724
Dollaro canadese	1,4461
Yuan cinese	10,6115
Dollaro di Hong Kong	11,2227
Rupia indonesiana	13565,06
Won sudcoreano	1351,76
Ringgit malese	4,8219
Dollaro neozelandese	1,9016
Peso filippino	59,856
Dollaro di Singapore	2,1008
Baht tailandese	44,160
Rand sudafricano	9,9418

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A10876 a 07A10878

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41961 del 29 ottobre 2007 è annullato il decreto ministeriale n. 36812 dell'8 agosto 2005 limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 al 31 marzo 2007 della Injectalia S.r.l., con sede in Roma, unità di Pomezia (Roma).

07A10729

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali contenenti alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina.

Estratto determinazione 12 dicembre 2007

Specialità medicinali contenenti alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Si autorizza la richiesta proroga di novanta giorni per lo smaltimento delle scorte.

Il comma 2 dell'art. 1 della determinazione AIFA del 13 settembre 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007 è pertanto modificata come di seguito indicato: i lotti delle confezioni delle specialità medicinali contenenti alfuzosina, doxazosina, prazosina, terazosina prodotti anteriormente al 24 settembre 2007, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione AIFA n. 222, potranno essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal giorno 24 dicembre 2007.

07A10789

REGIONE PUGLIA

Innalzamento dell'aliquota addizionale regionale IRPEF per l'anno 2008. (Deliberazione n. 2204)

(Omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera:

1. *(Omissis).*

2. di stabilire che, al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1º gennaio 2008, l'addizionale regionale Irpef, di cui al comma 3, art. 50, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni:

per i redditi compresi nel primo scaglione (fino a € 15.000): 0,9%;

per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre € 15.000 fino a € 28.000): 0,9%;

per i redditi compresi nel terzo scaglione (oltre € 28.000 fino a € 55.000): 1,4%;

per i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre € 55.000 fino a € 75.000): 1,4%;

per i redditi compresi nel quinto scaglione (oltre € 75.000): 1,4%.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente vigenti, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9% permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9% permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari all'1,4% permarrà sui successivi scaglioni.

3. - 4. *(Omissis).*

Bari, 18 dicembre 2007

Il presidente: VENDOLA

Il segretario: DONNO

07A10805

REGIONE VENETO

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36, recante disposizioni in materia di tributi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle atti-

vità produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura dell'1,4 per cento.

2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

(Omissis).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 dicembre 2007

Il presidente: GALAN

07A10827

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 8 novembre 2007, n. 54, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante: «Modalità di applicazione, in via transitoria, della circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007, relativa alla valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server nell'ambito della convenzione Consip». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2007).

Nell'allegato 2 alla circolare indicata in epigrafe, riportato alla pag. 46, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2007, dopo l'ultimo periodo, devono intendersi inseriti i seguenti:

«6. Altre sale server dell'Amministrazione

Nota: Riportare informazioni di massima (relative agli elementi di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5) circa le altre sale server e centri servizi IT di cui dispone l'Amministrazione.

Data ....

Firma ....»

07A10790

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-298) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00